

MADRE HOLDING S.p.A.

STATUTO SOCIALE

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1. Denominazione

E costituita una Società per Azioni denominata a "MADRE HOLDING S.p.A."

Articolo 2.

2.1 La Società ha sede in Roma.

2.2 L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

Articolo 3. Sedi Secondarie

3.1 Spetta ai soci riuniti in assemblea decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

CAPO II

OGGETTO - DURATA

Articolo 4. Oggetto Sociale

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività propria delle holding e quindi, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento tra l'altro delle seguenti attività:

- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende ovvero enti, pubblici e privati, sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del collocamento delle stesse presso il pubblico e dell'esercizio nei confronti del pubblico delle operazioni di credito e delle altre attività finanziarie di cui al Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs.n.385/93 e D.Lgs.n.58/98 e s.m.i.);
- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di società controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo, anche mediante contratti di finanziamento inter-societari, contratti di conto corrente inter-societari o contratti di tesoreria accentrata (cash pooling);
- prestazione di fidejussioni, di avalli e di garanzie in genere, personali e reali, per debiti anche di terzi, nell'interesse proprio e/o di società all'interno del gruppo di appartenenza e comunque non nei confronti del pubblico,

con espressa esclusione, quindi, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle operazioni di credito, dell'attività bancaria e delle altre attività finanziarie di cui al Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (D. Lgs. 11 settembre 1993, n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni);

- acquisto e cessione di crediti vantati da e nei confronti di società ed enti all'interno del gruppo di appartenenza;
- la concessione e assunzione in uso od in usufrutto o in locazione diritti connessi allo sfruttamento e all'utilizzo dei suddetti diritti e beni;
- la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento di iniziative industriali, commerciali e finanziarie dirette ad assicurare il coordinamento tecnico e finanziario di società od enti nei quali partecipa;
- la sottoscrizione sia come associata sia come associante, di contratti di associazione in partecipazione di qualsiasi natura, ritrasferendo eventualmente a terzi diritti ed oneri sotto qualsiasi forma.

4.2 La Società può inoltre, non in via prevalente ed al solo fine di realizzare l'attività principale, assumere, direttamente od indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio comunque nei limiti di cui all'art. 2361 c.c, nonché svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale o finanziaria mobiliare ed immobiliare che l'organo amministrativo della Società ritenga necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la prestazione di garanzie personali e reali, a favore di terzi, per debiti e obbligazioni proprie, la concessione di fidejussioni, avalli e/o l'iscrizione d'ipoteche sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale o personale. Tuttavia l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e il rilascio di garanzie non potranno essere svolte con caratteristiche tali da integrare attività svolta "nei confronti del pubblico", quale definita dal D.M. 2 Aprile 2015 N. 53.

4.3 La Società potrà acquistare, anche mediante locazione finanziaria (*leasing*), vendita, permuta, affitto, locazione, comodato di beni immobili, terreni e fabbricati sia industriali o commerciali che civili e la gestione e amministrazione degli immobili di proprietà sociale, purchè tali attività siano esercitate non in via prevalente ed al solo fine di realizzare l'attività principale.

4.4 In generale la Società potrà svolgere ogni attività connessa o riconducibile ai predetti scopi sociali.

Articolo 5. Durata della Società

5.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e

può essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell'assemblea dei soci.

5.2 La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPO III

CAPITALE

Articolo 6. Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila) diviso in n.4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

6.2 Possono essere conferiti ai sensi di legge tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura e crediti.

Articolo 7. Caratteristiche delle azioni

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili (fermo quanto previsto ai sensi del Capo IV che segue) e/o assoggettabili a vincoli reali nelle forme di legge e di statuto.

7.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.3 Ogni azione dà diritto a un voto e, in caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati ai sensi di legge.

7.4 L'assemblea dei soci può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quel che concerne la partecipazione alle perdite, determinandone liberamente (entro i limiti di legge) il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tali diritti possono essere modificati con decisione dei soci.

7.5 La società non emette certificati azionari; il trasferimento della proprietà delle azioni, o la costituzione sulle stesse di diritti reali, sarà opponibile alla società e potrà essere iscritto nel libro soci solo sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata e sempre salvo il rispetto dei limiti alla circolazione delle azioni previsti nel presente statuto.

Articolo 8. Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo della Società ai sensi di legge nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione di un punto percentuale in più rispetto al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi, fermo restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 9. Finanziamenti e obbligazioni

9.1 La Società potrà emettere obbligazioni (convertibili e non) nei modi e termini consentiti dalla legge e dal presente Statuto. La competenza per l'emissione delle obbligazioni, sia ordinarie sia convertibili in Azioni, spetta all'Organo

Amministrativo.

9.2 I soci possono fare finanziamenti alla Società nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

Articolo 10. Aumento e riduzione del capitale sociale

10.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

10.2 L'assemblea può deliberare ai sensi di legge e di statuto l'aumento o la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del codice civile.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

Articolo 11. Trasferimento per atto tra vivi

11.1 Per "trasferimenti per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, trasferimento o costituzione di diritti reali limitati e donazione.

11.2 Sono liberi da qualsiasi limite alla circolazione i trasferimenti in favore di coniuge e parenti entro il terzo grado e/o nel caso di socio persona giuridica, i trasferimenti di azioni in favore di società controllate, controllanti, collegate e/o controllate dalla medesima controllante del socio.

Articolo 12. Diritto di Prelazione

12.1 In caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

12.2 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma di denaro determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

12.3 Nell'effettuare la sua determinazione il perito dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di azioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

12.4 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire le proprie azioni dovrà darne comunicazione a

tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione.

12.5 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute.

12.6 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

12.7 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione dopo essere venuto a conoscenza della proposta, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

12.8 In caso di inosservanza della disciplina contenuta nel presente articolo l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

12.9 Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni proposte in vendita congiuntamente ma può riguardare anche solo tutte le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

12.10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo stabilito dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o in mancanza di accordo, dal perito nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

12.11 Viene riservata comunque al socio alienante la facoltà di rinunciare al trasferimento delle azioni a seguito della

determinazione del valore operata come sopra.

12.12 Qualora il trasferimento non sia perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, prima di procedere a qualsivoglia trasferimento (anche eventualmente al medesimo terzo acquirente originariamente designato) le azioni dovranno essere nuovamente offerte in prelazione con la medesima procedura di cui sopra.

Articolo 13. Trasferimenti a causa di morte

Il trasferimento delle azioni a causa di morte, sia a titolo universale che a titolo particolare, è libero e non soggetto ad alcun limite.

CAPO V

ASSEMBLEA

Articolo 14. Assemblea

14.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale in Italia o all'estero, purché nei paesi della Unione Europea.

14.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15. Convocazione dell'assemblea

15.1 L'organo amministrativo convoca le assemblee mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata A/R, con raccomandata a mano con ricevuta, ovvero a mezzo fax, a mezzo email, ovvero con mezzi informatici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.2 L'assemblea dovrà essere altresì prontamente convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

15.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione (quest'ultima da identificarsi ai sensi dell'Articolo 20.3 che segue).

Articolo 16. Riunioni dell'assemblea

16.1 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audioconferenza.

16.2 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i dati necessari per collegarsi a distanza con mezzi di telecomunicazione o audioconferenza (restando inteso che una di tali modalità di partecipazione da remoto dovrà sempre essere prevista a favore dei soci).

16.3 Il presidente dovrà poter accertare l'identità degli intervenuti, anche avvalendosi di persone di propria fiducia.

16.4 A tutti gli intervenuti (anche mediante mezzi di audioconferenza o teleconferenza) deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di poter prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione.

16.5 L'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della stessa insieme al segretario o al notaio verbalizzante.

16.6 L'assemblea si reputa regolarmente costituita, pur senza formale convocazione, quando nella stessa, anche se tenuta con i mezzi di telecomunicazione/audioconferenza di cui sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 17. Azionisti ammessi all'assemblea

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti debbono essere iscritti nel libro dei soci.

Articolo 18. Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto d'intervento alla assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta conferita nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento anche per delega, nonché il compimento delle attività di cui all'art. 2371 del Codice Civile. La delega dovrà restare agli atti della Società.

Articolo 19. Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di sua mancata partecipazione di persona nel luogo di convocazione dell'assemblea, da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea nomina altresì un segretario, anche non socio.

19.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Articolo 20. Maggioranze assembleari e quorum

20.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite e deliberano con le maggioranze di legge.

20.2 Qualora il quorum costitutivo non sia raggiunto in relazione alla prima convocazione, la seconda convocazione dovrà essere tenuta nella data indicata nell'avviso di convocazione (data che dovrà essere compresa tra 2 (due) giorni e 7 (sette) giorni di calendario dalla data fissata

per la prima convocazione) con il medesimo ordine del giorno della riunione in prima convocazione.

Articolo 21. Accertamento dei risultati delle votazioni assembleari

Spetta al presidente dell'assemblea stabilire i sistemi e le modalità delle votazioni accertando i risultati delle stesse.

CAPO VI

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22. Composizione del consiglio di amministrazione

22.1 La Società adotta il modello "tradizionale" di governo societario.

22.2 L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, anche non soci così come determinato mediante deliberazione assembleare.

22.3 Gli amministratori sono nominati mediante deliberazione assembleare e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in ogni caso non superiore a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori cessano, decadono e sono sostituiti a norma di legge; essi sono revocabili secondo quanto disposto dall'art. 2383 del Codice Civile.

22.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per qualsivoglia motivo (ivi incluso morte, revoca, decadenza o dimissioni) un amministratore eletto dall'assemblea, il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile. Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea di ratifica/nomina degli amministratori.

Articolo 23. Rimborso spese e compensi degli amministratori

Gli amministratori avranno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica e la partecipazione ai consigli di amministrazione, ad eccezione degli amministratori esecutivi in relazione ai quali l'assemblea potrà stabilire un compenso.

Articolo 24. Presidente del consiglio di amministrazione

Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere anche uno o più vicepresidenti ed uno o più amministratori delegati nonché un segretario, anche non amministratore o non socio.

Articolo 25. Luogo delle riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede della società, sia altrove in Italia o all'estero, purché nei paesi della Unione Europea.

Articolo 26. Convocazione del consiglio di amministrazione

26.1 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal

presidente, o in caso di suo impedimento, da un vicepresidente o da un amministratore delegato o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un consigliere di amministrazione, con lettera raccomandata o telegramma, ovvero fax o email da spedirsi almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e nei casi di urgenza a mezzo fax o email da spedirsi almeno un Giorno Lavorativo prima dell'adunanza.

26.2 L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge il consiglio e in ogni caso i dati necessari per collegarsi a distanza con mezzi di telecomunicazione/audioconferenza (restando inteso che la partecipazione mediante tali mezzi dovrà sempre essere consentita), la data e l'ora di convocazione, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Le adunanze del consiglio potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione/audioconferenza ai sensi e termini del presente Statuto.

26.3 Il presidente dovrà poter accertare l'identità degli intervenuti. A tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di poter prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione.

26.4 Il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente dello stesso insieme al segretario (o al notaio).

26.5 Il presidente o, in sua assenza, un vice presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

26.6 Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione o qualora non siano state rispettate le formalità di convocazione prescritte dal presente Statuto, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei membri del collegio sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, senza che nessuno di essi si sia opposto, e fermo restando che gli amministratori che ritengano di non essere adeguatamente informati possono richiedere il rinvio alla successiva riunione della discussione di un argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 27. Maggioranze e quorum del consiglio di amministrazione

27.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o di sua mancata partecipazione di persona nel luogo di convocazione

della riunione consiliare, da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

27.2 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

27.3 Delle deliberazioni del consiglio si fa constare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Articolo 28. Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e con facoltà di compiere tutti gli atti che il consiglio di amministrazione ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'assemblea.

Articolo 29. Competenze dell'organo amministrativo

E' attribuita inoltre all'organo amministrativo la competenza a deliberare le modifiche statutarie che si renda necessario adottare per adeguare lo Statuto sociale a disposizioni normative sopravvenute.

Articolo 30. Vicepresidenti, amministratori delegati e comitati esecutivi

Il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 del codice civile, può delegare parte di propri poteri al presidente, ad uno o più vicepresidenti, a uno o più amministratori delegati e a comitati esecutivi.

Articolo 31. Poteri degli amministratori delegati

Gli amministratori ai quali sono stati delegati poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 32. Direttori generali, institori, procuratori, mandatari

L'organo amministrativo può anche nominare direttori generali, direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 33. Rappresentanza

Al presidente ed agli amministratori muniti di delega generale o speciale del consiglio, ove nominati, è attribuita

disgiuntamente tra loro la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CAPO VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 34. Composizione e durata del collegio sindacale

34.1 Le attività di cui all'art. 2403 del codice civile sono affidate ad un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

35.2 Il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis esercita inoltre la revisione legale dei conti della società, ove non sia nominato un revisore; in tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I poteri del collegio sindacale sono determinati dalla legge.

35.3 L'assemblea che procede alla nomina designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la retribuzione dei sindaci.

35.4 In caso di dimissioni, morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrerà il relativo supplente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2397 c.c..

CAPO VIII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 35. Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo della Società procede alla formazione del bilancio sociale costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da sottoporre, a norma di legge, all'assemblea degli azionisti della Società.

Articolo 36. Dividendi

39.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti come deliberato dall'assemblea degli azionisti, restando inteso che potranno essere distribuiti dividendi solo qualora (i) la Società abbia sufficienti disponibilità liquide alla data di distribuzione del dividendo, e (ii) appaia ragionevole che tale distribuzione non pregiudichi l'operatività ordinaria della Società e/o la sostenibilità di spese o investimenti (al di fuori dell'operatività ordinaria della Società) previsti dal *business plan* tempo per tempo vigente della Società o condivisi tra i soci.

39.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore della

Società.

CAPO IX

RECESSO, SCIoglIMENTO, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 37.

37.1 Il recesso è previsto nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, ad eccezione dei casi di proroga del termine di durata della Società.

37.2 Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

37.3 La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

37.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

37.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

37.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

37.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

37.8 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e della società di revisione o del revisore legale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

37.9 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

37.10 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, con relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

37.11 Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione trova applicazione l'art. 2437-*quater* del codice civile.

Articolo 38.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e indicando a chi spetti la rappresentanza della Società.

Articolo 39.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro dei soci. I soci, gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla Società, oltre al domicilio, anche la propria residenza o sede legale e le successive variazioni.

CAPO X

ETICA DEGLI AFFARI

Articolo 40.

40.1 La società, i propri amministratori, dipendenti e collaboratori si impegnano a condurre gli affari adottando, in ogni situazione, i più elevati standard di correttezza, integrità e professionalità.

CAPO XI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 41.

Tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente Statuto, verrà regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

Firmato in originale DANIELE PISTOIA

GIUSEPPE MONACO

UMBERTO DEODATI

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO